



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. USI CIVICI. AGROAMBIENTE

Responsabile di settore: PIERONI SANDRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 2594 del 09-03-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 12093 - Data adozione: 23/08/2017

Oggetto: Legge Forestale della Toscana, art. 76, comma 1 lettera b). Proroga periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/08/2017

Numero interno di proposta: 2017AD013968

IL DIRIGENTE

Visto:

- la L.R. 21 marzo 2000, n. 39, 'Legge Forestale della Toscana', e s.m.i., Titolo V, 'Tutela del bosco' capo II, 'Difesa dei boschi dagli incendi', ed in particolare l'art. 76, comma 1 lettera b) che prevede che il regolamento forestale definisce i periodi a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 61, comma 2, viene stabilito che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB possono essere istituiti periodi a rischio fuori dall'intervallo temporale 1° luglio – 31 agosto, anche per singoli comuni;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 57 bis comma 2 bis e all'art. 66, comma 1, viene stabilito che qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali è vietato su tutto il territorio regionale nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo 61;
- il Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi 2014-2016, approvato con DGR n. 50/2014, modificato con decreti dirigenziali nn. 935/2014 e 2289/2016 e prorogato con DGR n. 1397/2016, che, come previsto dall'art. 74, comma 2, lettera a) della suddetta L.R. 39/2000, ai punti 4.4 e 4.5 definisce gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi e le modalità di istituzione dei periodi a rischio;

Considerato:

- l'elevato numero di incendi boschivi verificatisi in Toscana nel corso del trimestre giugno-agosto 2017;
- che per l'intero territorio regionale, il modello indice di rischio prevede attualmente condizioni di rischio molto alto per l'innescò e propagazione degli incendi boschivi;
- che le previsioni meteo a medio termine elaborate dal Consorzio LaMMA forniscono indicazioni su probabili prevalenti condizioni di alta pressione con tempo stabile e temperature generalmente al di sopra dei valori medi almeno fino alla prima settimana del mese di settembre 2017;

DECRETA

- di prorogare il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, di cui al Regolamento forestale della Toscana n. 48/2003, su tutto il territorio regionale fino al 15 settembre 2017 compreso.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE